

GIANCARLO ROCCA

L'«OPUS DEI»

**APPUNTI E DOCUMENTI
PER UNA STORIA**

ROMA 1985

Prima edizione in *Claretianum* 25 (1985) 5-227 – *Cum licentia ecclesiastica* - Estratto per conto del «Dizionario degli istituti di perfezione», Edizioni Paoline, via Domenico Fontana, 12 - 00185 Roma.

INTRODUZIONE *

Una ricerca (1) sull'*Opus Dei*, anche se limitata alla sua evoluzione storico-giuridica, è ricca d'interesse per i tanti aspetti che necessariamente investe.

Particolare rilievo assume quello della evoluzione interna (2) di una istituzione che, da società clericale di vita comune senza voti pub-

* Desidero anzitutto ringraziare tutti coloro che mi hanno aiutato in questa ricerca, in particolar modo Anastasio Gutiérrez, membro del comitato di direzione del *Dizionario degli istituti di perfezione* per la sezione giuridica; e poi precisare al lettore che, nonostante le mie ripetute richieste, l'*Opus Dei* ha ritenuto opportuno mantenere il consueto riserbo, per cui non è stato possibile né accedere al suo archivio né usufruire di indicazioni che avrebbero certamente permesso non solo di correggere errori cronologici, risolvere punti incerti e colmare lacune, ma soprattutto di aiutare nell'interpretazione degli avvenimenti.

(1) Purtroppo non esiste ancora una bibliografia sull'*Opus Dei*. Quella raccolta da FR. MORLOT, nella prima *Bibliographie sur Instituts séculiers (années 1891-1972)*, in *Commentarium pro religiosis* 54 (1973) 231-97, 354-62 è incompleta, e l'*Opus Dei* manca del tutto nel secondo *Conspectus bibliographicus Institutorum saecularium* (1973-82), sempre di FR. MORLOT, pubblicato in *Commentarium pro religiosis* 64 (1983) 193-254. Si potranno comunque trovare altre indicazioni in: L. F. MATEO-SECO, *Obras de Mons. Escriva de Balaguer y estudios sobre el «Opus Dei»*, in *Scripta theologica* 13 (1981) 727-812, in D. LE TOURNEAU, *L'Opus Dei*, Parigi 1984 (è la prima sintesi storica sull'*Opus Dei*), nonché negli studi segnalati nel corso della presente ricerca.

(2) "L'evoluzione storico-giuridica dell'*Opus Dei* e i documenti su cui essa si basa, non sono mai presentati con chiarezza. Spesso non si dice che l'*Opus Dei* era una istituzione clericale e altrettanto spesso si dimentica di precisare che la prima approvazione fu come società clericale di vita comune senza voti pubblici. Gli esempi potrebbero essere tantissimi e qui se ne segnalano alcuni.

Si può cominciare con l'articolo di V. M. ENCINAS, *Una asociacion llamada «Opus Dei»*, in *Colligite* X, 1 (León 1964) 61.8: qui, come diritto proprio dell'*Opus Dei*, vengono indicati i decreti (quale istituto secolare) *Primum institutum* (24.2.1947) e *Primum inter instituta* (16.6.1950), insieme con antecedenti brevi: *Cum societatis* (28.6.1946) e *Mirifice de Ecclesia* (20.7.1947). Come si vede, viene del tutto trascurato quanto riguarda la società di vita comune, pur se Encinas, molto correttamente,

blici (1943), diviene l'istituto secolare modello, clericale (1947) e si trasforma infine in prelatura personale (1982). Di qui il desiderio di comprendere come questa evoluzione sia parte di quella più vasta che recentemente ha toccato la vita consacrata, e quindi anche gli istituti secolari.

scrive che quello concesso dalla S. Sede nel 1943 era solo un *nihil obstat*, senza però precisare per che cosa (p. 63). Per i due brevi, v. quanto si dirà più avanti nel corso della trattazione.

- Così è in errore J. YNFANTE, *La prodigiosa aventura del «Opus Dei», Génesis y desarrollo de la Santa Mafia*, Parigi 1970, p. 95, quando scrive, senza ulteriori precisazioni, che quello del 1943 è un riconoscimento pontificio.

- Non è esatto S. BERNAL, *Mons. J. M. Escrivá de Balaguer. Apuntes sobre la vida del fundador del «Opus Dei»*, Madrid 1980⁶, pp. 92, 256 e 365, quando scrive che nel 1943 la S. Sede concesse la prima approvazione all'*Opus Dei*. In realtà, si trattò semplicemente di un *nulla osta* per l'approvazione diocesana, e Bernal non precisa neppure che si tratta di società di vita comune senza voti pubblici.

- Ancora più «guidato» è quanto si dice nella prefazione a *Cammino*, Milano 1980¹⁶, p. 7: «Il 2 ottobre 1928 [Escriva] fondò l'*Opus Dei*, che fin dall'inizio ebbe l'approvazione della gerarchia diocesana e dal 1943 anche quella della S. Sede che ha eretto l'*Opus Dei* a prelatura personale il 28 novembre 1982... ». Come si vede, il testo presenta, come approvazione della S. Sede, quello che era semplicemente un *nulla osta* per l'approvazione diocesana, trascurando di precisare che si trattava di una approvazione come società clericale di vita comune, e dimenticando poi le successive approvazioni - questa volta veramente della S. Sede - del 1947 e del 1950 come istituto secolare.

- Stessa confusione in P. G. PALLA, *L'Opus Dei*, in *Movimenti ecclesiali contemporanei...*, a cura di A. Favale, Roma 1980, pp. 105-18. Il Palla rende vago tutto il processo giuridico di approvazione dell'*Opus Dei*: non precisa che quello del 1941 è solo un riconoscimento come pia unione; confonde il *nulla osta* del 1943 con una approvazione pontificia e non precisa che si tratta di «società di vita comune»; e così le approvazioni del 1947 e del 1950 sono indicate semplicemente come «approvazioni» dell'*Opus Dei*, ma non come istituto secolare.

- Piuttosto frettoloso è J. L. ILLANES, *Dos de octubre de 1928: alcance y significado de una fecha*, in *Scripta theologica* 13 (1981) 448, nota 60: «A las aprobaciones diocesanas se unieron luego las pontificias: la primera la recibí el *Opus Dei* en 1943, siendo ratificada y completada, de acuerdo con la praxis canónica, en 1947 y 1950», che non precisa di quali approvazioni si tratti.

- Confusione anche in J. V. CASANOVA, *The First secular Institute: The «Opus Dei» as a Religious Movement-Organization*, in *The Annual Review of Social Sciences of Religion* 6 (1982) 243-85, p. 261, ove non si distingue tra decreti che approvano la figura giuridica dell'istituto secolare (*Provida Mater Ecclesia* e *Primo feliciter*) e il decreto di lode dell'*Opus Dei*: «... Their intense lobbying efforts in the Curia Romana resulted in the granting of, in 1947, the Apostolic Constitution *Provida Mater Ecclesia*, which provided for the creation of the Secular Institutes as well as the *Decretum laudis: Primus* (sic!) *Institutum* and «*Motu Proprio*» *Primo Feliciter*

Questo studio, come altri analoghi, si è sviluppato nell'ambito del *Dizionario degli istituti di perfezione* (3), un'opera che, oltre a voci di carattere generale circa la storia, la spiritualità, gli aspetti canonici, teologici, sociologici e altri ancora della vita religiosa, ne dedica una apposita ai singoli istituti religiosi e secolari, tra i quali l'*Opus Dei* era annoverato. Al momento di preparare la relativa voce, è stato naturale passare a un approfondimento, rielaborando e completando il materiale da tempo raccolto. E poiché il *dossier* si presentava abbondante e di un interesse che superava le vicende dell'*Opus Dei*, coinvolgendo la storia degli istituti secolari, si è quindi deciso di pubblicarlo a parte, con la necessaria documentazione, e di limitarsi, per il *DIP*, a una sintesi adatta a un Dizionario.

È ovvio che uno studio storico-giuridico prescinde dalla presentazione di tanti altri aspetti dell'*Opus Dei*: la sua spiritualità, il tipo di formazione impartita ai suoi membri, la sua attività pastorale, i legami dei suoi (4) membri con il mondo economico-politico-culturale,

(1948), decrees which approved the Opus Dei as the first secular institute of its kind ».

- Lacunoso, inoltre, anche R. TOMASETTI, *L'«Opus Dei» e la nuova figura giuridica delle prelature personali*, in *Aggiornamenti sociali* 35 (1984) 677-92, che si limita a dire (p. 678): «... nel 1950 fu approvato il suo diritto particolare da parte di Pio XII, con l'unica configurazione giuridica allora possibile - la «meno inadeguata», come si espresse il Fondatore, il Servo di Dio mons. Josemaría Escrivá de Balaguer - in accordo col diritto vigente e con le peculiari caratteristiche dell'istituzione, ossia quello di istituto secolare ».

- Vago anche P. BERGLAR, *«Opus Dei». Leben und Werk des Gründers Josemaría Escrivá*, Salisburgo 1983, ivi 1984², che non precisa come l'approvazione del 1943 era per una società di vita comune senza voti pubblici ed enfatizza il «nulla osta» definendolo primo riconoscimento da parte della S. Sede: « Der neue Zweig am einen Stamm des Opus Dei erhielt... am 11. Oktober 1943 seine kuriale Zulassung - die erste rechtliche Anerkennung des Werkes von Seiten des Heiligen Stuhls überhaupt - für die Arbeit auf Diözesanebene » (p. 196).

- Inesatto, infine, anche D. LE TOURNEAU, *L'Opus Dei*, Parigi 1984, pp. 58 ss, che non specifica come l'approvazione concessa nel 1943 era per una società di vita comune senza voti pubblici; scrive che Escrivá cercava un'approvazione di altro tipo, mentre i documenti provano che egli aveva esplicitamente chiesto l'approvazione pontificia come società di vita comune; e afferma che l'*Opus Dei* non aveva chiesto né voti né promesse, mentre i documenti attestano il contrario.

(3) *Dizionario degli istituti di perfezione* (= *DIP*), a cura di G. PELLICCIA (1962-8) e di G. ROCCA (1969-), finora 7 volumi, Roma 1974 -.

(4) Si sa che l'*Opus Dei* ha sempre tenuto a precisare che le opere sono gestite dai suoi membri, sotto la loro propria responsabilità, quindi non da attribuirsi all'istituzione in quanto tale. Si sa, d'altro canto, che certe opere sono state affidate

ecc. La visione che qui ne risulta è pertanto limitata e il lettore potrà completarla con altri studi.

La documentazione edita in appendice è certamente lacunosa, ma sufficiente per chiarire la fisionomia successivamente assunta dall'*Opus Dei*, con il vantaggio di riunire elementi sparsi in tante pubblicazioni e archivi.

Per motivi di chiarezza, infine, questo studio seguirà - nella divisione dei capitoli - le varie tappe della evoluzione giuridica dell'*Opus Dei*, basandosi sui documenti qui raccolti e riferendosi solo quando necessario ad alcune delle numerosissime pubblicazioni sull'*Opus Dei* (5), a causa dell'impossibilità di controllare quanto esse affermano.

all'*Opus Dei* in quanto *Opus Dei*. Per cui, nella pratica impossibilità di distinguere con accuratezza tra opere gestite da membri dell'*Opus Dei* e quelle che si trovano sotto la diretta responsabilità dell'*Opus Dei*, in questo articolo si potranno trovare imprecisioni che il lettore, all'occorrenza, avrà cura di correggere.

Giova comunque ricordare che, in base alle Costituzioni dell'*Opus Dei* del 1950, anche le cosiddette «società ausiliarie» legalmente costituite dai membri dell'*Opus Dei* per svolgere il loro apostolato nella società civile, sono del tutto sottoposte alla autorità gerarchica dell'istituto (cf. *Constitutiones Societatis sacerdotalis Sanctae Crucis et Operis Dei*, Roma 1950, n° 9: «Socii Operis Dei operantur sive singillatim sive ope associationum, quae vel culturales esse possunt, vel artisticae, pecuniarie, etc. et quae Societates Auxiliares nuncupantur. Hae pariter societates, in earum actione, auctoritati hierarchicae Instituti prorsus obnoxiae sunt ». Cf. anche il n° 375 delle stesse Costituzioni, ove si dice che ogni cinque anni l'amministratore generale dell'istituto deve visitare, personalmente o tramite suo delegato, anche le «società ausiliarie».

(5) Di fatto, le pubblicazioni sull'*Opus Dei* - sia quelle a favore, sia quelle contro e sia quelle redatte da membri stessi dell'*Opus Dei* - contengono numerosissime inesattezze, dovute proprio alle lacune dell'informazione e alla pratica impossibilità di accedere ai documenti. In concreto, quindi, non c'è ancora alcuna vera storia di questa istituzione, e la sintesi (la prima finora) di D. LE TOURNEAU, *L'Opus Dei*, Parigi 1984, è troppo rapida per poter chiarire i punti oscuri, a parte il fatto di conservare formule stereotipe e inesattezze che si ritrovano nella pubblicistica dei membri dell'*Opus Dei*.